

La restituzione e sostituzione dei prodotti del tabacco lavorato

La Circolare dell'Agencia delle Dogane e dei Monopoli

Con la circolare 0042111 del 29 aprile 2016 – U, l'Agencia delle Dogane e dei Monopoli, in applicazione delle disposizioni recate dal Decreto legislativo n 6/2016 (recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la Direttiva 2001/37/CE), ha diramato le disposizioni applicative in materia di smaltimento dei prodotti non conformi.

Le prescrizioni della circolare sono rivolte agli Uffici periferici dei Monopoli, ai Produttori e Importatori e ai Distributori con lo scopo di fornire le linee comportamentali a cui tutti gli operatori del settore dovranno attenersi per il corretto ed ordinato smaltimento di quei prodotti che non rispondono alle prescrizioni del Decreto legislativo sopra citato, ma per i quali per un periodo transitorio è ancora ammessa la commercializzazione e vendita.

Come è noto le nuove disposizioni hanno trovato applicazione con decorrenza dal 20 maggio 2016, ma lo smaltimento dei prodotti non conformi alle disposizioni del decreto è consentita fino al 20 maggio 2017. A partire da quella data i prodotti del tabacco non conformi, eventualmente giacenti presso le rivendite, vengono equiparati ai prodotti con difetti di condizionamento all'origine.

Questa, la tempistica stabilita e riportata nella circolare, al cui rispetto sono chiamate tutte le componenti del comparto:

entro il termine ultimo del 20 agosto 2016 i prodotti non conformi possono essere trasferiti dal fabbricante o importatore al depositario autorizzato;

entro il termine ultimo del 20 ottobre 2016 i prodotti non conformi possono essere venduti dal depositario autorizzato alle rivendite;

per i soli prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua, in considerazione dei tempi di stagionatura, non si applicano i termini dei punti 1 e 2, fermo restando il termine ultimo del 20 maggio 2017 per la loro immissione sul mercato.

Stante questa stringente tempistica l'Amministrazione ha previsto che i Produttori e gli Importatori dovranno monitorare attentamente per ciascuna marca, la produzione, le spedizioni e lo stoccaggio di questi generi nella rete distributiva e interfacciare con il Distributore incaricato provvedendo a trasmettere, per via informatica al Distributore e alla stessa Agencia delle Dogane e dei Monopoli per conoscenza, una molteplicità di informazioni con lo scopo di agevolare lo smaltimento dei prodotti non conformi ed evitare l'addensamento presso i punti di vendita di quantitativi ingiustificati degli stessi.

Per quanto concerne il Depositario autorizzato, l'Amministrazione ha previsto che, sulla base del trend storico dei consumi e delle relative previsioni di vendita, dovrà essere monitorato l'andamento della distribuzione e della vendita e dovrà essere segnalato all'Amministrazione medesima la presenza di eventuali casi di eccessivi stoccaggi.

La circolare in argomento fornisce anche le prime indicazioni circa le modalità e le procedure che dovranno essere osservate dai rivenditori per la riconsegna dei tabacchi invendibili.

La restituzione dei prodotti non più vendibili, perché non conformi, ai Depositi Fiscali si svolgerà sotto la sorveglianza degli Uffici periferici dell'Agencia delle Dogane e dei Monopoli a cui i tabaccai dovranno inoltrare apposita istanza motivata entro il 30 giugno 2017. Sarà pertanto l'Amministrazione ad autorizzare il Depositario ad emettere nei confronti del rivenditore interessato una nota di credito per la definizione dei resi. La circolare in esame ha precisato che potranno essere resi solo i tabacchi non conformi etichettati ai sensi della Direttiva 2001/37/CE.

Gli Uffici periferici dei Monopoli forniranno le istruzioni e indicheranno le modalità con cui procedere per la regolarizzazione delle partite contabili.



Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli

DIREZIONE GESTIONE ACCISE
E MONOPOLIO TABACCHI

Roma, (come da segnatura)

A tutti gli Uffici dei Monopoli
LORO SEDI

A tutte le Ditte produttrici e importatrici di
tabacchi lavorati e loro rappresentanti

A tutti i Depositari di depositi fiscali di
tabacchi lavorati
LORO SEDI

e per conoscenza

Alla Federazione Italiana Tabaccai
Via Leopoldo Serra, 32
00153 Roma

All'Asso Tabaccai
Via Nazionale. 60
00185 Roma

OGGETTO: D.Lgs. 12 gennaio 2016, n.6 - disciplina transitoria.

Com'è noto, con il decreto legislativo indicato in oggetto è stata recepita la direttiva 204/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.

In particolare, l'articolo 28 (Disposizioni transitorie e finali) stabilisce, tra l'altro, che:

1. le disposizioni del decreto si applicano a decorrere dal 20 maggio 2016, salvo quanto diversamente ivi previsto;
2. è autorizzata fino al 20 maggio 2017 l'immissione sul mercato dei prodotti non conformi al decreto e in particolare i prodotti del tabacco fabbricati o immessi in libera pratica ed etichettati in conformità della direttiva 2001/37/CE prima del 20 maggio 2016, compresi i prodotti di cui all'articolo 12 in ragione dei tempi di stagionatura e produzione;
3. i prodotti del tabacco non conformi eventualmente giacenti presso le rivendite dopo il 20 maggio 2017 sono equiparati ai prodotti con difetti di condizionamento e confezionamento all'origine:

a) in considerazione dell'articolazione del sistema distributivo dei tabacchi lavorati, entro il termine del 20 agosto 2016 detti prodotti possono essere trasferiti dal fabbricante o importatore al depositario autorizzato; entro il termine del 20 ottobre 2016 detti prodotti possono essere venduti dal depositario autorizzato alle rivendite;

b) per i soli prodotti del tabacco da fumo diverso dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua, in considerazione dei tempi di stagionatura, non si applicano i termini di cui alla lettera a), fermo restando il termine ultimo del 20 maggio 2017 per la loro immissione sul mercato.

In relazione a tanto, per poter rispettare le scadenze temporali fissate dalla predetta disposizione, sia per il trasferimento dei tabacchi alle rivendite sia per lo smaltimento delle scorte da parte di queste ultime, si rende necessario evitare un'eccessiva concentrazione dei prodotti non conformi alla nuova normativa presso la rete di distribuzione, anche al fine di contenere gli oneri connessi alla gestione dei resi dalle tabaccherie.

A tale scopo, per i prodotti destinati al mercato italiano, i produttori e gli importatori dovranno monitorare attentamente, per ciascuna marca, la produzione, le spedizioni e lo stoccaggio nella rete distributiva, provvedendo anche a trasmettere entro la fine del mese di maggio al Depositario incaricato della distribuzione, e per conoscenza alla scrivente Direzione, un file in excel contenente per ogni codice prodotto:

1. lo stock presente al 20 maggio 2016 presso la fabbrica o altro Deposito fiscale se non ubicato nel territorio italiano;
2. i quantitativi che si prevedono di trasferire presso i Depositi di distribuzione fino alla data limite consentita (20 agosto 2016) che dovranno essere congrui in relazione all'andamento del mercato del prodotto;
3. i quantitativi viaggianti a tale data;
4. la data teorica di esaurimento dello *stock* presso i citati Depositi, stimata sulla base delle vendite ai rivenditori effettuata nel mese precedente e tenendo conto dei volumi viaggianti.

Al riguardo si evidenzia che, qualora la data teorica di esaurimento dello stock complessivo presso i Depositi fiscali di distribuzione e siti produttivi, individuata come sopra specificato, vada oltre il limite fissato nella precitata normativa, i produttori e gli importatori dovranno fornire al Depositario e a questa Direzione informazioni dettagliate circa la previsione di esaurimento delle scorte stesse nei termini previsti.

Il Depositario, sulla base del trend storico dei consumi e delle relative previsioni di vendita, segnalerà alla scrivente, anche in relazione ai contratti di distribuzione in essere, eventuali casi di eccessivi stoccaggi, ai fini dell'adozione delle conseguenti decisioni.

Si soggiunge, inoltre, che allo scopo di razionalizzare gli adempimenti connessi all'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo in parola, per la restituzione da parte dei rivenditori dei prodotti non conformi alle disposizioni stesse, si applicherà la seguente procedura.

La riconsegna dei tabacchi invendibili sarà effettuata su iniziativa del rivenditore il quale dovrà inoltrare apposita istanza motivata al competente Ufficio dei Monopoli entro il 30 giugno 2017, indicando i quantitativi e le marche (denominazione e codice) dei prodotti interessati. In merito si precisa che potranno essere resi solo i tabacchi etichettati in conformità della direttiva 2001/37/CE.

Il rivenditore renderà al Deposito Fiscale i prodotti in scatole sigillate con nastro adesivo o altri sistemi idonei - sulle quali dovrà essere indicato il numero ordinale della rivendita e il comune di appartenenza - unitamente a copia dell'istanza inoltrata all'Ufficio dei Monopoli.

Il Depositario emetterà, in duplice copia, la bolletta di carico dei tabacchi elencati nella citata dichiarazione nel "registro dei resi" sulla base della tariffa vigente alla data della restituzione. Una copia, per ricevuta dei prodotti, sarà consegnata al rivenditore.

I tabacchi restituiti, in attesa di verifica da parte degli incaricati del competente Ufficio dei Monopoli, saranno custoditi nel deposito in apposita area non fiscale trattandosi di generi ad accisa assolta.

Gli Uffici dei Monopoli, dopo aver verificato e se del caso sottoposto a perizia la merce oggetto del reso, autorizzeranno il Depositario ad emettere, nei confronti del rivenditore, una nota di credito, valorizzata al prezzo di vendita al pubblico vigente alla data del reso al netto dell'aggio. Nell'ipotesi di prodotti i cui fabbricanti non abbiano allo stato una distribuzione attiva sul mercato italiano, la nota di credito sarà emessa per la sola quota fiscale.

Il rivenditore utilizzerà detta nota di credito per finanziare l'acquisto di tabacchi lavorati presso il medesimo deposito fiscale. La nota di credito costituisce altresì credito d'imposta per il depositario.

In caso di non autorizzazione da parte dell'Ufficio dei Monopoli, il depositario emetterà, in duplice copia, la bolletta di scarico dei tabacchi dal "registro dei resi" e provvederà a restituirli al rivenditore unitamente a copia della bolletta stessa.

Nell'ipotesi in cui si riscontri un disallineamento tra la dichiarazione del rivenditore e i tabacchi rinvenuti all'interno del pacco stoccato nel deposito fiscale, saranno considerati resi i prodotti effettivamente contenuti nel pacco stesso. Sarà cura dell'Ufficio dei Monopoli fornire apposite istruzioni per la regolarizzazione delle partite contabili.

DIRETTORE
Dr. Fabio Carlucci

**L' 80% DEI RIVENDITORI BENEFICIA DEL
TABACCO A FIDO**



E TU ?

**PER CONOSCERE TUTTI I VANTAGGI
CHE OFFRE IL TABACCO A FIDO
CONTATTA L'ECOMAP**

Tel. 06.585205373

Numero Verde 800.86.47.90



Fax 06.58520552

E-mail gestionefido@ecomap.it